

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 167**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale  
di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno  
2014

*(Parere ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo  
15 marzo 2010, n. 66)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 maggio 2015)**

---



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**OGGETTO: decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nell'anno 2014.**

Il decreto, in applicazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (in seguito "Codice"), definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione (allegati A e B del provvedimento e relative tabelle):

- a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione nel 2014;
- b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, individuato anche ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;
- c) del confronto tra il piano annuale con quelli precedenti, relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e del 2014;
- d) degli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché della situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data.

Il provvedimento è stato sottoposto al preventivo parere parlamentare ai sensi del citato articolo 306, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Per quanto attiene alla tempistica di adozione del decreto in parola, si evidenzia che il termine del 31 marzo previsto dal citato articolo 306 è da intendersi termine "ordinatorio" e non "perentorio". Già in passato, peraltro, tali decreti sono stati adottati più volte in data successiva e nel 2008 è stato, addirittura, adottato un solo decreto per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Si soggiunge che il decreto di gestione riferito all'anno 2014 è inoltrato ora, attesa anche la tempistica di adozione ed entrata in vigore del decreto precedente (giugno 2014 con registrazione presso la Corte dei conti nel luglio del 2014).

Nella predisposizione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, dei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato sul piano di gestione per l'anno 2014, riferito agli anni 2012 e 2013, con particolare riguardo ai dati relativi agli immobili, già dichiarati alienabili, effettivamente venduti nel corso del 2014, da inserire negli allegati.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali, in particolare:

- il più volte richiamato articolo 306, comma 2, del Codice, che disciplina la predisposizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
- l'articolo 231 del Codice, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- gli articoli da 278 a 294 del Codice, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;
- l'articolo 297 del Codice, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- l'articolo 306, comma 3, del Codice, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- l'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009";
- il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per gli anni 2010 e 2011";
- il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013".

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento:

**all'articolo 1, comma 1**, viene numericamente quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato A.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2015, suddiviso per tipologia e Forza armata pari – rispettivamente – a complessive 16.812 unità. Al riguardo, si precisa che i numeri di alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate, nell'anno di interesse del presente decreto, sono 13.566 per il 2014: lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il totale degli alloggi (Tabella 1) e il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali (Tabella 2). La situazione di dettaglio di quest'ultimo dato, elaborata secondo un criterio di "progressività" e di raffronto, è meglio illustrata nella Tabella 3, che riporta la situazione degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze istituzionali indicati nei piani annuali dall'anno 2009 al 2014, con l'indicazione dei "parziali" (variazioni in meno) suddivisi per anno.

Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l’incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l’incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Il medesimo articolo 1, comma 1, in ordine alla situazione complessiva degli alloggi, con riguardo all’**anno 2014**:

a) riassume la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell’Esercito Italiano riferita al 31 dicembre 2014, che vede una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **357** unità.

Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di n. 357 AST

b) sintetizza la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della Marina Militare, riferita al 31 dicembre 2014, ed evidenzia una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **29** unità, vendute nel corso del 2014.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla “vendita” di:

- n. 14 alloggi ASI;
- n. 15 alloggi AST;

c) inquadra la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell’Aeronautica Militare riferita al 31 dicembre 2014, che vede una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **64** unità.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla vendita di:

- n. 36 alloggi ASI;
- n. 28 alloggi AST;

All’articolo 1, comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, pari a **3246** unità abitative nel 2014. La tabella 2 reca i valori numerici distinti per Forza armata e tipologia di alloggio.

All’articolo 1, comma 3 è sviluppato il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, dei dati di cui al presente decreto per l’anno 2014, del 23 giugno 2010, del 11 giugno 2012 e del 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per come espresso nella tabella 3.

L’allegato B, riferito ancora al medesimo articolo 1, contiene anche la tabella 4, elaborata a seguito delle richieste che le Commissioni di Camera e Senato hanno formulato durante l’iter di approvazione del decreto del 2012, riferite agli anni 2010 e 2011. In particolare, vi è illustrata la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale 14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010), con l’indicazione degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 (**217 unità**), suddivisi per Forza Armata.

**All'articolo 2**, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento agli alloggi ASI, AST e ASGC. È stata posta attenzione, in particolare, ai nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge 104 del 1992, e ad altri familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al comma 2 è precisato che ai coniugi superstiti del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente di cui al comma 1 del medesimo articolo, è concessa una proroga per una durata pari al periodo occorrente per il completamento dell'iter della pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio. Nel caso in cui l'esito del riconoscimento sia negativo e, pertanto, il decesso del concessionario sia riconosciuto non dipendente da causa di servizio, l'amministrazione procederà ai sensi degli articoli 329 e 333 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti la cessazione della concessione e il recupero degli alloggi. La disposizione è stata introdotta al fine di prevenire casi nei quali – di fatto – manchi il titolo giuridico che consenta la legittima permanenza (anche ai fini dell'individuazione del canone da corrispondere), da parte del coniuge superstite o altro familiare convivente, nell'alloggio di servizio del concessionario deceduto per servizio, per tutto il periodo necessario alla chiusura dell'iter di riconoscimento della causa di servizio che, come noto, può richiedere svariati mesi.

**All'articolo 3**, è dettata la disciplina relativa ai nuclei familiari composti da coniugi superstiti o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata abbia concesso la proroga della conduzione dell'utenza, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari (TUOM), nonché ai beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto, da considerarsi, a tutti gli effetti, in titolo alla concessione dell'alloggio. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Con le disposizioni di cui all'**articolo 4**, si è inteso dettare la disciplina interpretativa/applicativa relativa al c.d. "regime transitorio" – già dettato dall'articolo 4 del decreto di gestione alloggi per il 2014 (DM 7 maggio 2014) – degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali alla data del 31 dicembre 2010, nonché alle individuate (limitate) categorie ritenute meritevoli di tutela, al verificarsi di particolari condizioni.

In particolare, considerata la rilevanza del provvedimento per il personale civile e militare della Difesa che sia concessionario degli alloggi in parola e ferma restando la validità delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad individuare sia la soglia reddituale di "protezione" per

i c.d. “*sine titulo*” sia le nuove figure ritenute meritevoli di tutela per espressa volontà parlamentare, si è inteso esplicitare alcuni punti che hanno dato origine a casi di dubbia interpretazione/applicazione, e in particolare:

- quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, in base alle quali possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, grave ai sensi della legge 104 del 1992, nei casi in cui le condizioni di handicap accertato di un componente del nucleo familiare di tali utenti erano già state portate a conoscenza dell'amministrazione ed erano possedute alla data del 7 maggio 2014 (entrata in vigore del DM alloggi) e in cui il personale non abbia presentato l'istanza di cui al citato articolo 2, comma 2, può presentarla entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- in tali casi di “riapertura dei termini”, l'applicazione del nuovo canone decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione con decorrenza retroattiva dalle verificate condizioni qualificanti ma, in ogni caso (vedasi le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo in esame), fino al termine massimo retroattivo del 11 ottobre 2011, data concordemente accettata in ambito interforze (SMD) per l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 16 marzo 2011, concernente la “*Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo*”. La ratio di tale previsione è quella di far salvi i casi nei quali le condizioni accertate di handicap che danno titolo alla permanenza nell'alloggio – con possibilità di essere ammessi a pagare un canone agevolato con una certa decorrenza – siano comunque operanti a condizione che l'Amministrazione sia stata in precedenza già messa a conoscenza (o comunque sapesse formalmente/ufficialmente) di tali presupposti di fatto. In sede di applicazione del decreto 7 maggio 2014, infatti, si sono verificati casi nei quali gli utenti, pur avendo titolo ai sensi del citato articolo 2, non hanno presentato l'istanza nel termine decadenziale dei novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perdendo – di fatto – la possibilità di esercitare le facoltà ivi indicate, con ingiusto pregiudizio della propria posizione giuridica e, conseguentemente, finanziaria. Nei casi, invece, nei quali le condizioni di handicap si sono “verificate” e accertate *ex novo* e in tempo successivo all'entrata in vigore del citato decreto, il termine decadenziale indicato nel DM 7 maggio 2014 opera pienamente, non consentendo all'Amministrazione di accogliere validamente le istanze degli utenti che, pur in possesso della richiesta documentazione, non le abbiano presentate o le abbiano presentate oltre i novanta giorni;
- le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, in base alle quali possono, altresì, mantenere la conduzione, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto 7 maggio 2014, i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni e che a tale condizione è fatta deroga nei casi di premorienza, nel

decennio, del concessionario originario, si interpretano nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge. Ciò in quanto nell'applicazione del decreto 7 maggio 2014 si sono verificati numerosi casi di istanze presentate (e al momento non accolte con condizione) da utenti che chiedevano un'interpretazione estensiva del termine decennale della premorienza del concessionario originario, con ciò intendendo includere anche decessi antecedenti al 2004 (termine iniziale, appunto, del decennio rispetto al 2014). La *ratio* della proposta interpretazione favorevole risiede nel fatto che l'istituto della premorienza era stato introdotto nel DM 7 maggio 2014 al fine di sopperire alla disparità di trattamento derivante da eventuali casi di decessi del concessionario originario nel corso del decennio antecedente all'entrata in vigore del medesimo DM. In sintesi, atteso che si era fissato il termine decennale di convivenza con il concessionario originario quale presupposto per il mantenimento della conduzione per 5 anni da parte dei figli e nipoti del medesimo, i casi in cui il concessionario fosse eventualmente deceduto nel corso di tale periodo costituiva fonte di dispari trattamento nei confronti di coloro i quali (tra figli e nipoti) avevano avuto la sventura di perdere quel congiunto in quel periodo temporale. Al fine di compensare tale eventualità sfavorevole per gli utenti, pertanto, si era deciso di includere, tra i beneficiari, anche quei casi nei quali si era verificata la premorienza nel decennio, fermo restando, comunque, che il criterio principale in base al quale era riconosciuto il beneficio, era fissato nel decennio di convivenza con il *de cuius* concessionario originario. La presente norma, pertanto, intende confermare la primazia di tale requisito, ammettendo anche quei familiari (figli e nipoti) che hanno perso il congiunto in epoca antecedente al 2004, a condizione – però – che con il medesimo abbiano convissuto per almeno dieci anni. L'attestazione di tale periodo di convivenza è ammessa nei modi previsti dalla legge (certificazione anagrafica storica o autocertificazione).

**All'articolo 5**, sempre nell'ottica di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di "salvaguardia" e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 7 maggio 2014, è precisato che agli altri fini individuati nell'Ordinamento militare (in materia di alienazione) sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale 11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio alloggiativo, infatti, sono richiamate sia per poter beneficiare della rateazione del corrispettivo in caso di opzione dell'acquisto dell'usufrutto o per la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita dei medesimi alloggi.

Resta fermo, inoltre, che l'amministrazione procede alla revisione annuale della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento dei canoni di occupazione degli alloggi, sia nei casi in cui gli istanti abbiano interesse all'adeguamento, in quanto a loro favorevole, sia nell'interesse dell'Amministrazione, nei casi in cui il canone risulterebbe maggiore in funzione del reddito.

In tutti i casi, infine, in cui agli utenti è concessa la facoltà di autocertificare alcune situazioni giuridiche/patrimoniali, si è inteso evidenziare che l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ulteriori e conclusive considerazioni sono qui dovute con riferimento ai pareri, favorevoli, espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, \_\_\_\_\_.

In relazione a quanto sopra:

- **circa \_\_\_\_\_ 4^ Senato, si è ritenuto di:**
  - accogliere;
  - non;
- **per quanto attiene \_\_\_\_\_ IV Camera, si è ritenuto di:**
  - accogliere;
  - non;
  - accettare;
  - recepire.



# *Al Ministro della Difesa*

- VISTO il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:
- a) l'articolo 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
  - b) l'articolo 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
  - c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'articolo 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
  - d) l'articolo 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
  - e) l'articolo 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- VISTO il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'articolo 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonché l'articolo 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 8, Fg. n. 325);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012, Reg. n. 5, Fg. n. 365);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014, Fg. n. 1597);
- VISTO il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;
- RAVVISATA l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2015 che consenta di proseguire, in linea con i criteri fissati con il citato decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;
- RITENUTO altresì, di dover consentire agli utenti portatori di handicap (accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o il cui nucleo familiare convivente comprenda, alla data del 7 maggio 2014, un portatore di handicap così accertato, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, di presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dalla 4<sup>a</sup> Commissione Difesa del Senato della Repubblica in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

DECRETA:

ART. 1  
(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", in dotazione al 1° gennaio 2015, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.

2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, per l'anno 2014, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.

3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativo all'anno 2014, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012 e 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni 2012 e 2013, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.

4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.

5. Gli allegati A e B, le cinque tabelle in essi contenute e le relative note costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### ART. 2

*(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela)*

1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo: gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. Agli utenti di cui al comma 1 che abbiano in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio è concessa una proroga pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento.

#### ART. 3

*(Condizioni di proroga alla conduzione dell'utenza per particolari categorie meritevoli di tutela)*

I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, nonché i beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.

#### ART. 4

*(Disposizioni concernenti il decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014)*

1. Gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o quelli il cui nucleo familiare convivente comprendeva, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. In tali casi, il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, si applicano nel senso che i benefici ivi previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, si applicano nel senso che in caso di eventuale

premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge.

#### ART. 5

*(Disposizioni relative alle soglie di reddito ai fini dell'alienazione degli alloggi di servizio e all'aggiornamento della situazione reddituale degli utenti ai fini della determinazione dei canoni di occupazione)*

1. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'Ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
2. L'amministrazione procede, su documentata istanza dell'interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento del canone di occupazione dell'alloggio.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

**SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO  
ENTITA' ED UTILIZZO**

**ANNO 2014**

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ASIR	21	21	11	11	9	9	41	41
ASI	2.469	2.469	1.864	1.864	3.694	3.694	8.027	8.027
AST	7.123	7.123	399	399	730	730	8.252	8.252
ASGC	177	177	314	314	1	1	492	492
<b>TOTALE</b>	<b>9.790</b> (a)	<b>9.790</b>	<b>2.588</b> (b)	<b>2.588</b>	<b>4.434</b> (c)	<b>4.434</b>	<b>16.812</b> (*)	<b>16.812</b>

Tabella 2

**SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO  
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI**

**ANNO 2014**

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ASI	224	224	198	184	405	369	827	777
AST	2.296	1.939	272	257	259	231	2.827	2.427
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42
<b>TOTALE</b>	<b>2.556</b> (1)	<b>2.199</b> (2)	<b>476</b>	<b>447</b> (3)	<b>664</b>	<b>600</b> (4)	<b>3.696</b>	<b>3.246</b>

- (1) Come riportato nella nota (1) della Tabella 2 di cui al D.M. 07 maggio 2014, si ribadisce che il dato reale, al netto degli alloggi rogitati, è pari a  $2.323 (2.556 - 13 - 220 = 2.323)$ .
- (2) Il dato specifico non comprende le 124 unità abitative rogitate nel corso del 2014. Quindi, il dato reale è pari a 2.199 alloggi ( $2556 - 13 - 220 - 124 = 2.199$ ). Inoltre, il dato in argomento comprende sia le unità abitative inserite nel piano di alienazione (con l'esclusione degli alloggi già rogitati), sia altre unità abitative che, ancorché non utili, non è stato possibile inserire nel pacchetto degli alienabili per vari motivi (unità abitative ubicate nelle Regioni/Province autonome, ovvero gli alloggi ritenuti "non vendibili" da GENIODIFE).
- (3) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 29 unità abitative. Trattasi degli alloggi venduti nel corso del medesimo anno 2014.
- (4) Il numero degli alloggi non più utili dell'AM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 64 unità abitative a seguito della cessione definitiva degli alloggi ubicati rispettivamente: n. 1 in Vicenza (VI), n. 1 in Trecate (NO), n. 1 in Bagnoli di Sopra (VE), n. 1 in Bellariva di Rimini (RN), n. 22 in Rimini (RN) e n. 38 in Roma (RM), come specificato nella nota (c) in Tabella 1.

**SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO  
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI  
RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e  
2014 (■)**

ALLOGGI	SME						SMM						SMA						TOTALE					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>ASI</b>	0	73	0	0	0	0	10	22	0	-2	-15	-14	249	0	0	0	-11	-36	259	95	0	-2	-26	-50
<b>AST</b>	0	172	0	0	-30	-357	0	107	0	-7	-39	-15	49	0	0	0	-11	-28	49	279	0	-7	-80	-400
<b>ASGC</b>	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	0	251	0	0	-30 <sup>(°)</sup>	-357 <sup>(*)</sup>	10	129	0	-9	-54	-29 <sup>(**)</sup>	298	0	0	0	-22	-64 <sup>(***)</sup>	308	380	0	-9	-106	-450

(■) I dati riportati in Tabella 3 rappresentano i “parziali” riferiti a ciascuno degli anni specificati. La sommatoria complessiva è indicata nel TOTALE riportato in Tabella 2 (3.246).

(°) Il dato specifico è riferito a n. 30 alloggi, siti in Remanzacco (UD), rientrati nella funzionalità dell’EI. Tali unità abitative, infatti, sono state ufficialmente espunte dall’elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 140/1/5/2013 di GENIODIFE datato 05 novembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2013).

Il dato specifico, inoltre, non include n. 6 alloggi, siti in Asti, anch’essi espunti dall’elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 132/1/5/2013 di GENIODIFE datato 27 agosto 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2013). Tali alloggi, infatti, ancorché continuino ad essere non funzionali per le esigenze istituzionali dell’E.I., sono stati espunti per motivi differenti dal loro futuro reimpiego in ambito Forza Armata.

(\*) Il dato specifico è riferito a n. 357 alloggi che tiene conto dell’espunzione degli alloggi alienati nei vari anni (13+220+124).

(\*\*) Il dato specifico si riferisce ai n. 29 alloggi della MM venduti nel corso del 2014.

(\*\*\*) Il dato specifico si riferisce ai n. 64 alloggi dell’AM.

## **NOTE (ANNO 2014)**

- (a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 150 unità.  
Tale diminuzione è dovuta alle revoche di costituzione effettuate soprattutto a seguito dei rogiti che hanno interessato gli alloggi in alienazione, nel corso del medesimo anno 2014.  
Per quanto attiene agli alloggi ASIR, si evidenzia che alla luce della Legge di Stabilità 2015, gli stessi subiranno durante l'anno 2015 una drastica riduzione (l'Esercito ha già in corso le pratiche finalizzate alla contrazione delle 21 unità alle 3 previste (Capo di SMD, Segretario Generale della Difesa/DNA e Capo di SME).
- (b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 47 unità.  
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 29 unità) ed al cambio destinazione d'uso di altre unità abitative (n. 18 unità).
- (c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 62 unità.  
In particolare, in ambito:  
-1<sup>a</sup> R.A., sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti n. 26 alloggi:
- ARN 1139 (ASI) in Bellariva di Rimini (RN);
  - ARN 1185, ARN 1171, ARN 1172, ARN 1220, ARN 1235, ARN 1167, ARN 1168, ARN 1202, ARN 1208, ARN 1209, ARN 1218, ARN 1221, ARN 1225, ARN 1226, ARN 1227, ARN 1228, ARN 1229, ARN 1230, ARN 1234, ARN 1238, ARN 1241, ARN 1246 (ASI) in Rimini (RN);
  - AVI 1397 (AST) in Vicenza (VI);
  - ANO 0185 (ASI) in Trecate (NO);
  - APD 0023 (ASI) in Bagnoli di Sopra (VE);
- Comando Scuole AM/3<sup>a</sup> R.A., vi è stato un incremento di n. 1 unità abitativa, a seguito del transito nella tipologia ASI di n. 1 alloggio della tipologia APP ubicato nel comprensorio abitativo di ALGHERO (SS);
- Circoscrizione alloggiativa di Roma:
- sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti 38 alloggi: ARM 1377, ARM 1453, ARM 1446, ARM 1371, ARM 1434, ARM 1375, ARM 1436, ARM 1414, ARM 1424, ARM 1403, ARM 1430, ARM 1417, ARM 1428, ARM 1368, ARM 1399, ARM 1410, ARM 1452, ARM 1421, ARM 1398, ARM 1366, ARM 1432, ARM 1381, ARM 1447, ARM 1405, ARM 1445, ARM 1433, ARM 1435 (AST), ARM 1854, ARM 1386, ARM 1444, ARM 1439, ARM 1420, ARM 1418, ARM 1442, ARM 1364, ARM 1449, ARM 1412, ARM 1448 (ASI) in Ostia Lido (RM);
  - è stato immesso in ciclo n. 1 nuovo alloggio della tipologia ASI.
- Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che in ambito:
- 1<sup>a</sup> R.A., è stato effettuato il transito di n. 1 alloggio dalla categoria ASI alla categoria AST;
- Comando Scuole AM/3<sup>a</sup> R.A., è stato effettuato il transito di n. 3 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI;
- COMSEV, è stato effettuato il transito di n. 7 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI.

